

ALLEGATO TECNICO

RAGIONE SOCIALE	AVANZINI COSTRUZIONI S.R.L.	PARTITA IVA	
		03091200984	
SEDE LEGALE	BIENNO VIA MAZZINI N. 32		
SEDE INSEDIAMENTO	BERZO INFERIORE (BS), VIALE CADUTI, N. 106 - LOC. CALCHERE	FOGLIO N. 4	
		MAPP. N.	299
SUPERFICIE IMPEGNATA DALL’IMPIANTO	- DISPONIBILE	~ m² 12.900	
	- AREA DI TRANSITO E DEPOSITO RIFIUTI	~ m² 8.633	
	- DEPOSITO E.o.W.	~ m² 2.747	
	- COPERTA	~ m². 1.520	
ZONA URBANISTICA D’INSEDIAMENTO	parte in “ <i>DI Ambiti industriali ed artigianali esistenti di completamento</i> ” parte in “ <i>spazi pubblici parcheggi</i> ”	VIGENTE P.G.T.	
LEGALE RAPPRESENTANTE	ARMANINI DANIELE		
RESPONSABILE TECNICO	ARMANINI DANIELE		
TIPO DI ATTIVITA’	STOCCAGGIO, SELEZIONE, RECUPERO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI		



DITTA: AVANZINI COSTRUZIONI S.R.L.
SEDE LEGALE: BIENNO VIA MAZZINI N. 32
UBICAZIONE IMPIANTO: BERZO INFERIORE (BS), VIALE CADUTI, 106 LOC. CALCHERE.

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 12.900 mq è censito al NCTR del comune di Berzo Inferiore al foglio 4 mappale 299; la ditta ha la piena disponibilità dell'impianto;
- 1.2. la suddetta area ricade in parte zona *“D1 Ambiti industriali ed artigianali esistenti di completamento”* e parte in *“spazi pubblici parcheggi”*; come risulta dal vigente P.G.T. del comune di Berzo Inferiore (BS);
- 1.3. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
- area 1: area scoperta di mq. 2343,60, pavimentata in cls, destinate alla messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso;
 - aree A1: area scoperta di mq. 1918,90, destinata all'impianto di frantumazione per svolgere le operazioni di recupero (R5) dei rifiuti e di messa in riserva (R13) suddivisa nelle aree A1-a, A1-b, A1-c, A1-d ed A1-e ;
 - area A2: area scoperta di mq. 158, pavimentata in cls, destinata alla macchina di trancia pietre utilizzata per operazioni di recupero (R5) dei rifiuti;
 - aree D1-D2: aree scoperte rispettivamente di mq. 15,00 e 16,30, pavimentata in cls, destinate alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) dei rifiuti decadenti dall'attività;
 - aree M1-M2-M3-M4: aree scoperte rispettivamente di mq.697, mq. 920, mq.734 e mq 208, destinate al deposito;
- 1.4. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso da avviare a recupero e di rifiuti in attesa di analisi ed E.o.W;
 - recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività;
- 1.5. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:
- mc 10.000 per la messa in riserva (R13) di rifiuti in ingresso da avviare a recupero, di rifiuti prodotti dal trattamento in attesa di analisi;
 - mc 10.500 per la messa in riserva (R13) degli E.o.W in attesa del test di cessione;
 - messa in riserva R13/deposito preliminare D15 di mc. 50 di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività da avviare a recupero/smaltimento presso altri impianti;
 - il quantitativo massimo annuale per l'effettuazione delle operazioni di recupero è pari a 70.000 t/a;
- 1.6. “Processo di trattamento dei rifiuti per la produzione di E.o.W con relativo impiego.

Di seguito si descrivono le fasi del processo e del trattamento, suddivise in base alla tipologia merceologica di rifiuti trattati.

a) Rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, fabbricazione di prodotti da costruzione, produzione di cemento e manufatti in calcestruzzo, trattamento meccanico dei rifiuti:

Il recupero dei rifiuti di cui ai codici EER 101208-101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904 viene svolto mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferizzazione) e della frazione indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti aventi granulometria idonea e selezionata.

Al materiale, che mantiene la qualifica di rifiuto, proveniente dal trattamento di cui sopra, deve essere effettuato il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i.,



eseguito per lotti inferiori o uguali a 3000 m³ secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i. Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di:

- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo);

Gli aggregati UNI EN 13242:2008 e s.m.i e UNI EN 13285:2010 e s.m.i., possono essere utilizzati per reinterri, riempimenti e rimodellazioni, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Avanzini Costruzioni S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tali materiali in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico effettuando, in base al destino, le analisi delle CSC di cui alla colonna A o B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, del D.lgs. 152/2006 o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46;

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare, per gli "aggregati" destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007.

Per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

Alle condizioni sopra riportate il materiale cessa la qualifica di rifiuto ed il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore, prima della commercializzazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

b) rifiuti provenienti da prospezione estrazione da miniera o cava e dal trattamento chimico-fisico di minerali

Il recupero dei rifiuti di cui ai codici 010408- 010409- 010410- 010413 (limitatamente a rifiuti costituiti da pietrisco e litoidi) viene svolto:

- se necessario, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferizzazione) e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata;
- qualora non necessario mediante controllo dei rifiuti asportando le frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata.

Al materiale, che mantiene la qualifica di rifiuto, proveniente dai recuperi di cui sopra, deve essere effettuato il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i., eseguito per lotti inferiori o uguali a 3000 m³ secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i.

Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di:

- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo);

Gli aggregati UNI EN 13242:2008 e s.m.i e UNI EN 13285:2010 e s.m.i., possono essere utilizzati per reinterri, riempimenti e rimodellazioni, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Avanzini Costruzioni S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tali materiali in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico effettuando, in base al destino, le analisi delle CSC di cui alla colonna A o B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, del D.lgs. 152/2006 o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46;



Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare, per gli "aggregati" destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007.

Per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

Alle condizioni sopra riportate il materiale cessa la qualifica di rifiuto ed il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore, prima della commercializzazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

c) Rifiuti di terre e rocce da scavo non provenienti da siti contaminati e/o da operazioni di bonifica

Il recupero del rifiuto di cui al codice EER 170504, terre e rocce non provenienti da siti contaminati e/o operazioni di bonifica, con caratteristiche di materiale inerte vario, costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia e trovanti, anche di origine antropica, viene svolto:

- se necessario, mediante vagliatura e successive fasi di lavorazioni meccaniche e tecnologicamente interconnesse, di macinazione, separazione della frazione metallica (deferizzazione) e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata;
- qualora non necessario mediante controllo dei rifiuti asportando le frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata.

c.1) La frazione litoide, superiore a 20 mm, costituita in genere da sassi, ciottoli, ect. che contiene una percentuale di frazione di fine non superiore al 2%, può essere omogeneizzata con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di:

- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche); UNI EN 13383-1:2003 (opere di protezione massi da scogliera);

Gli aggregati UNI EN 13242:2008 e s.m.i e UNI EN 13285:2010 e s.m.i., possono essere utilizzati per reinterri, riempimenti e rimodellazioni, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Avanzini Costruzioni S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tali materiali in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico effettuando, in base al destino, le analisi delle CSC di cui alla colonna A o B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, del D.lgs. 152/2006 o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46;

c.2) Alla frazione inferiore a 20 mm deve essere effettuato il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i., eseguito per lotti inferiori o uguali a 3000 m3 secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i.

Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di:

- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche);

Gli aggregati UNI EN 13242:2008 e s.m.i e UNI EN 13285:2010 e s.m.i., possono essere utilizzati per reinterri, riempimenti e rimodellazioni, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Avanzini Costruzioni S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tali materiali in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico effettuando, in base al destino, le analisi delle CSC



di cui alla colonna A o B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, del D.lgs. 152/2006 o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46;

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare:

- per gli "aggregati" destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007;
- per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

c.3) Alla frazione costituita da terra vegetale (limitatamente alla parte superficiale dello scavo) l'operazione di recupero avviene mediante vagliatura granulometrica per l'asportazione della frazione litoide grossolana (sassi, ciottoli, ghiaia etc) e delle frazioni indesiderate.

Al materiale, che mantiene la qualifica di rifiuto, proveniente dal trattamento di cui sopra, deve essere effettuato il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i., eseguito per lotti inferiori o uguali a 3000 m³ secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i. e previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Avanzini Costruzioni S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tale materiale in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico effettuando, in base al destino, le analisi delle CSC di cui alla colonna A o B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, del D.lgs. 152/2006 o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46;

Alle condizioni sopra riportate i materiali cessano la qualifica di rifiuto ed il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore, prima della commercializzazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

1.7. Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali prodotti

Ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, per la verifica di cessazione della qualità di rifiuto si fa riferimento ai seguenti criteri:

a) la sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzato/a per scopi specifici, per i quali (b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto:

I rifiuti ammessi all'impianto sono quelli di cui ai codici EER di cui alla tabella del punto 1.9. L'esistenza di un mercato per gli E.O.W. ottenuti dai trattamenti descritti nei precedenti paragrafi è garantita dal fatto che devono rispettare le stesse norme UNI EN previste per gli aggregati naturali e possono essere utilizzati in sostituzione degli aggregati naturali, per l'impiego in edilizia, in opere di ingegneria civile e costruzione di strade, per la produzione di conglomerati cementizi o di conglomerati bituminosi, per reinterri, riempimenti e rimodellazioni.

b) Il recupero dei rifiuti avviene entro un massimo di 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto. Successivamente al trattamento gli E.O.W. prodotti vengono immessi sul mercato mediamente nell'arco di tre anni dalla cessazione della qualifica di rifiuto.

c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti

Gli aggregati riciclati ottenuti dai processi di trattamento dei rifiuti sono conformi a una o più delle seguenti normative tecniche:

- norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade);
- norme tecniche di settore UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche);
- norme tecniche di settore UNI EN 13383-1:2003 (opere di protezione massi da scogliera);
- terra vegetale.



Gli aggregati riciclati inoltre sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare:

- per gli “aggregati” destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007;
- per gli “aggregati” destinati alla produzione di conglomerati bituminosi fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

La conformità dei rifiuti in ingresso all'operazione di recupero è garantita dalla procedura di accettazione dei rifiuti stessi (vedasi paragrafo “**2 Prescrizioni**”).

La verifica della compatibilità ambientale dei rifiuti da destinare alla produzione di aggregati riciclati viene effettuata attraverso il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/1998 e s.m.i. Tale analisi è eseguita per ogni lotto inferiore o uguale a 3000 m³ secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i.

Nel caso di utilizzo degli aggregati per recuperi ambientali viene effettuata inoltre, sempre per lotti di 3.000 m³, la verifica del rispetto dei limiti fissati dalla colonna A o B di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006 e dei limiti fissati dall'allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46, in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente e previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Avanzini della compatibilità del sito a ricevere tale materiale.

La verifica di compatibilità ambientale per la terra vegetale (limitatamente alla parte superficiale dello scavo) viene effettuata attraverso il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i., eseguito per lotti inferiori o uguali a 3000 m³ secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i. e previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Avanzini Costruzioni S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tale materiale in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico effettuando, in base al destino, le analisi delle CSC di cui alla colonna A o B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, del D.lgs. 152/2006 o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46;

1.8. Rifiuti provenienti da operazioni di fresatura del conglomerato bituminoso

Il trattamento del conglomerato bituminoso identificato dal codice EER 170302 costituito da una miscela di inerti e leganti bituminosi, proveniente da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione e dalla demolizione di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso, viene svolto mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, ove necessarie, di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica delle frazioni indesiderate

Al rifiuto di conglomerato bituminoso proveniente dal trattamento di cui sopra vengono effettuate le verifiche previste dal D.M. 69 del 28/03/2018, parte b) dell'Allegato 1 :

- test sul campione di granulato conglomerato bituminoso per la ricerca dei parametri di Amianto e IPA (sommatoria parametri da 25 a 34 di Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), eseguito da laboratorio certificato per lotti inferiori o uguali a 3.000 mc secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i.;
- test di cessione in conformità all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2), eseguito da un laboratorio certificato per lotti inferiori o uguali a 3.000 mc, secondo i parametri di cui alla tab. b. 2.2 alla parte dell'allegato sopra richiamato;
- verifiche delle caratteristiche prestazionali.

Il conglomerato bituminoso cessa la qualifica di rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se utilizzato per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'allegato 1 al DM 69 del 28/03/2018:



- per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare, per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

Il rispetto dei criteri sopra elencati è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello di cui all'allegato 2 al D.M. 69/2018, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto.

- 1.9. l'elenco dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER, ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06, e il riepilogo delle operazioni effettuate sono riportati nella seguente tabella:

CER	Descrizione	Operazioni	
		R13	R5
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407*	X	X
010409	scarti di sabbia e argilla	X	X
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407*	X	X
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407*	X	X
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	-
101203	polveri e particolato	X	-
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X
101301	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	-
101304	Rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare	X	-
101311	Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	X	X
170101	cemento	X	X
170102	mattoni	X	X
170103	mattonelle e ceramiche	X	X
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle ai cui alla voce 170106*	X	X
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*	X	X
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*, non provenienti da siti di bonifica	X	X
170506	Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505*	X	
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quelle di cui alla voce 170507*	X	
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*	X	X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	X	X
200201	Rifiuti biodegradabili, limitatamente alle ramaglie	X	-



1.10. i rifiuti vengono stoccati in cumuli e/o containers su aree scoperte impermeabilizzate in cls così come previsto dalla planimetria allegata al presente provvedimento.

2. Prescrizioni.

2.1. la ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione del rifiuto all'impianto, deve verificare l'accettabilità dello stesso mediante le seguenti operazioni:

- a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati;
- b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità"; tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- c) verifica in riferimento al contenuto dei POPS Regolamento 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione al ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER devono essere indicate nel protocollo di gestione rifiuti
- d) l'accettazione del rifiuto codice EER 170302 deve essere effettuata, oltre a quanto previsto al punto precedente, anche secondo a quanto previsto dal D.M. 28.03.2018 n. 69 allegato 1 parte b. 1;
- e) le modalità di verifica di accettazione dei rifiuti devono essere indicate nel protocollo di gestione rifiuti da tenere a disposizione nell'impianto;

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno semestrale ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili di cui ai codici EER 170904, in tal caso la verifica dovrà essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo di circa 500 mc. Nel caso in cui su tale cumulo venga accertata la non conformità, la ditta deve inviarlo a impianti terzi autorizzati per lo smaltimento/recupero.

2.2. Per i rifiuti identificati dai codici EER 170904 (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione), oltre ai parametri sopra riportati deve essere ricercato l'amianto. La ricerca della presenza di amianto deve essere effettuata mediante esame del campione di rifiuti al microscopio al fine di individuare fibre o fascetti di fibre ascrivibili alle forme di amianto; in caso di rinvenimento di amianto si dovrà provvedere alla comunicazione all'ATS, secondo la normativa vigente;

2.3. Il Gestore deve, predisporre/aggiornare il Protocollo di gestione dell'installazione che comprende anche il controllo di qualità dei materiali prodotti E.O.W., nel quale devono essere racchiusi:

- a) tutte le procedure adottate per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento;
- b) le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero;
- c) le procedure per il monitoraggio dei parametri inerenti la configurazione/controllo dell'impianto di trattamento specifici per ogni materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto da generare;
- d) il monitoraggio delle verifiche di conformità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ambientali e prestazionali);
- e) il monitoraggio e la registrazione dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in uscita dall'impianto (quantità e destinazioni) al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'art.190 comma 1 del d.lgs. 152/06;
- f) la documentazione da utilizzarsi per la registrazione dei monitoraggi/controlli/verifiche effettuati sulla base dei punti precedenti, che assicuri altresì la tracciabilità dei lotti di rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto;

2.4. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;

2.5. I campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004;

2.6. I prodotti e le EoW ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare i criteri previsti all'art. 184-ter del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006, dalla delibera del Consiglio SNPA 06/02/2020 n. 20 emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all'attività svolta presso l'insediamento, dalle norme tecniche



di settore UNI EN, come dettagliatamente descritto nel paragrafo “Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali prodotti”;

- 2.7. il rispetto dei criteri di cui alla precedente prescrizione è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta per gli aggregati riciclati di diversa pezzatura, prima della commercializzazione, secondo il modello allegato al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale;
- 2.8. la dichiarazione sostitutiva di notorietà deve essere trasmessa tramite PEC alla Provincia ed ad Arpa;
- 2.9. le E.o.W prodotte dall'attività di recupero del conglomerato bituminoso devono rispettare i criteri previsti dal D.M. 69/2018;
- 2.10. il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta secondo il modulo di cui all'allegato 2 del D.M. 69/2018;
- 2.11. il produttore delle EoW/prodotti deve conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, le suddette dichiarazioni di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
- 2.12. le norme UNI EN per la classificazione del materiale come EoW/prodotti e i certificati relativi alle marcature CE devono essere tenute presso l'installazione a disposizione degli organi di controllo che le richiedono;
- 2.13. il produttore conserva per cinque anni presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del D.M. 69/2018.
- 2.14. Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e devono consentire la ripetizione delle analisi;
- 2.15. i lotti di EoW/prodotti devono essere stoccati nelle aree individuate nella planimetria e deve essere presente idonea cartellonistica indicante se trattasi di lotto in attesa di analisi, di lotto sul quale sono già state fatte le analisi di conformità con esito positivo, di lotto in attesa di certificazione;
- 2.16. qualora il lotto di EoW/prodotto risulti non conforme, deve permanere nell'area dedicata e identificato con apposita cartellonistica. La ditta deve adottare una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione della non conformità;
- 2.17. dopo l'emissione della dichiarazione di conformità per il lotto individuato e depositato nella specifica area, la stessa non può essere utilizzata ai fini della formazione di un nuovo lotto, fino al termine del suo svuotamento mediante utilizzo dell'intero lotto presente;
- 2.18. la ditta, come disposto dal comma 5 bis, dell'art. 184 ter del d.lgs. 152/06, deve dare dimostrazione del rispetto dei Regolamenti REACH e CLP in relazione agli EOW prodotti, conservando la relativa documentazione presso l'installazione a disposizione degli organi di controllo;
- 2.19. le norme UNI EN per la classificazione del materiale come EoW/prodotti e i certificati relativi alle marcature CE devono essere tenute presso l'installazione e messe a disposizione degli organi di controllo;
- 2.20. restano sottoposti al regime dei rifiuti gli aggregati E.o.W.:
 - derivanti dalle operazioni di recupero R5 non rispondenti a quanto previsto dal presente atto;
 - che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione entro tre anni dalla certificazione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2.21. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.22. i rifiuti decadenti dall'attività di trattamento devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.23. i rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) devono essere conferiti al trattamento entro 6 mesi dall'accettazione degli stessi sul registro di carico e scarico;
- 2.24. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36 in particolare:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/prodotti/aggregati/EoW devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, dei prodotti, delle aggregati dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;



- c) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - d) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato mantenendo la separazione per codici EER – rifiuti - - EOW (per lotti);
 - e) lo stoccaggio dei rifiuti/prodotti/aggregati/EOW deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto;
- 2.25. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività del singolo e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

3. Piani

– Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio, ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

– Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

